



# *Ministero della Transizione Ecologica*

Dipartimento per l'Energia  
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i., e, in particolare, l'art. 1, in base al quale gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, i sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare in aree non industriali in configurazione "stand alone", o da realizzare all'interno di centrali superiori ai 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

**VISTO** in particolare il comma 1-quinquies del Decreto-Legge n.7 2002 e s.m.i., il quale stabilisce che gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo "stand-alone" e le relative connessioni alla rete elettrica di cui al comma 2-quater lettere a), b) e d) non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure;

**VISTO** il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e s.m.i., recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

**VISTO** il Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

**VISTA** la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTI** il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.);

**VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;



**VISTA** la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., che ha modificato ed integrato il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., introducendo l'acquisizione dell'intesa regionale su proposta ministeriale;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., ha istituito il Ministero della transizione ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

**VISTO** il Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i. recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia, ed in particolare:

- l'art. 1 quater, comma 1, secondo i quali l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ovvero del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa;
- l'art. 1 quater, comma 2, in cui è stabilito che il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare

**VISTA** la nota prot. ENEL-PRO-03/12/2021-0018757 acquisita al prot. MiSE n. 36428 del 3.12.2021 con cui la Società Enel Produzione S.p.A. (di seguito: il Proponente) ha presentato istanza di autorizzazione per la modifica della Centrale termoelettrica "Eugenio Montale" sita nel Comune di La Spezia mediante la realizzazione del "Progetto di installazione di un sistema di immagazzinamento di energia elettrica (BESS)" avente potenza di circa 21 MW e contestualmente ha comunicato il valore complessivo delle attività da eseguire e ha allegato le quietanze di pagamento, ai fini del versamento del contributo di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i. e del Decreto Interministeriale 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, nonché della Circolare ministeriale del 4 maggio 2007;

**CONSIDERATO** che per il progetto non sono state attivate procedure di valutazione ambientale poiché, sulla base delle modifiche al Decreto Legge n. 7/2002, introdotte dall'articolo 31, comma 1, lettera a) del D.L. 77/2021 del 31 maggio 2021, la tipologia di realizzazione prevista non rientra tra le opere di cui all'allegato II e II bis del d.lgs. 152/06 e pertanto non deve essere sottoposta alle procedure di VIA né di Verifica di assoggettabilità a VIA;



**CONSIDERATO** che, secondo il progetto presentato con l'istanza del 3 dicembre 2021 (prot. MiSE n. 36428), l'impianto consiste in un sistema di accumulo a batterie "Battery Energy Storage System" (BESS) avente potenza di circa 21 MW ed è destinato ad essere installato nella Centrale Termoelettrica "Eugenio Montale" sita nel Comune di La Spezia, ubicata in prossimità del porto del capoluogo di Provincia, Regione Liguria;

**CONSIDERATO** che, secondo il progetto presentato, il sistema di accumulo elettrochimico sarà collegato alla rete nazionale attraverso immissione/ prelievo dell'energia alla Stazione Terna di La Spezia tramite la connessione esistente a 220 KV che alimenta il trasformatore di avviamento di centrale TAG1. In particolare, il collegamento con la RTN avverrà attraverso il trasformatore MT/AT di avviamento TAG1 della centrale mediante n.5 terne di cavi MT;

**CONSIDERATO** che l'opera rientra nella tipologia "stand alone" di cui all'art. 1 comma 2 quinquies D.L. 7/2002 e s.m.i (convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i.) e pertanto non necessita di valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 152/2006;

**VISTA** la nota prot. n. 38429 del 22 dicembre 2021 con cui il Ministero della transizione ecologica, a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza:

- ha avviato il relativo procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e s.m.i. e del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. per la modifica della Centrale termoelettrica "Eugenio Montale" sita nel Comune di La Spezia, mediante la realizzazione del "Progetto di installazione di un sistema di immagazzinamento di energia elettrica (BESS)" avente potenza di circa 21 MW;
- ha indetto la conferenza di servizi istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 comma 1 della legge n. 241/90 e s.m.i., al fine di consentire l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nella realizzazione dell'opera elettrica in oggetto con particolare riferimento alle modalità di connessione alla rete elettrica nazionale e alla necessità di verificare le eventuali valutazioni di natura ambientale di cui al d.lgs.152/06;

**VISTA** la nota n. ENEL-PRO-22/02/2022-0002864 del 22.2.2022 con cui il Proponente ha chiesto a questa Amministrazione di valutare l'apertura del procedimento in modalità decisoria, essendo decorso il termine di 60 giorni fissato per la Conferenza di servizi istruttoria;

**CONSIDERATO** che durante la Conferenza di Servizi istruttoria, non sono pervenute osservazioni ostative o richieste di valutazioni di natura ambientale ed è stata fornita da Terna la soluzione di connessione all'impianto (STMG-Soluzione Tecnica Minima Generale);

**VISTA** la nota prot. n. 6221 del 28.02.2022 con cui questa Amministrazione, ritenendo di poter accogliere la richiesta di apertura della Conferenza di Servizi decisoria formulata dal Proponente, ha disposto l'avvio del procedimento secondo le disposizioni dell'art.14-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., che prevede la forma semplificata e l'espletamento della Conferenza di Servizi in modalità asincrona;



**CONSIDERATO** che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i seguenti pareri/nulla-osta/comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*bis* della Legge n. 241/90 e s.m.i.:

- nota prot. ENAC-TOT-24/12/2021-0149490-P con cui l'ENAC ha fornito al proponente le indicazioni necessarie per l'effettuazione delle verifiche preliminari necessarie ai fini dell'espressione del parere di competenza dell'ente medesimo;
- nota prot. n. 2022-0153198 del 22.02.2022 con cui il Dipartimento Ambiente e Protezione Civile della Regione Liguria ha trasmesso il proprio parere, con prescrizioni;
- nota prot. n. 2872 del 25.02.2022 con cui l'Ufficio Prevenzione incendi – Comando Vigili del fuoco di La Spezia – Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e difesa civile del Ministero dell'Interno ha espresso parere favorevole, con prescrizioni;
- nota prot. M\_DA AMI001 REG2022 0004597 28-02-2022 con cui il Comando 1<sup>a</sup> Regione Aerea dell'Aeronautica Militare ha comunicato che relativamente agli aspetti demaniali di propria competenza nulla osta all'esecuzione dell'opera;
- nota prot. ISP-GE/III/4/3277 del 17.02.2022, acquisita al prot. MiSE n. 6599 del 2.03.2022, con cui l'Ufficio Interferenze Elettriche – ex Div. X - Ispettorato Territoriale Liguria DGAT – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato il nullaosta alla costruzione, nel rispetto di condizioni;
- nota prot. FIDENZA/BERT/053/2022 del 3.03.2022 con cui SNAM ha comunicato la non interferenza delle opere e dei lavori con gli impianti di proprietà, nel rispetto di indicazioni;
- nota prot. MIC|MIC\_SABAP-MET-GE|07/03/2022|0003756-P con cui la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia ha comunicato la non competenza nel procedimento in oggetto;
- nota prot. n. 1198743/RU del 10.05.2022 con cui l'Ufficio Accise sul gas naturale, sull'energia elettrica e tassazione a fini ambientali – Direzione Accise – Energie e Alcoli dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli ha espresso parere favorevole, con prescrizioni;
- nota pec acquisita al prot. MiSE n. 14933 del 16.05.2022, trasmessa al Proponente da questa Amministrazione con nota prot. n. 15865 del 23.05.2022, con cui il Dipartimento 4 – Territorio e Ambiente della Città della Spezia ha trasmesso il proprio parere favorevole con prescrizioni e con la richiesta di ricevere documentazione integrativa;
- nota prot. n. 11337 del 8 luglio 2022 (prot. MiSE n.21581) con cui il Proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dal Comune di La Spezia

**VISTA** la nota prot. n 25034 del 4 agosto 2022 con cui il Ministero della transizione ecologica:

- ha elencato i pareri e le comunicazioni ricevute nel corso del procedimento ed ha comunicato la conclusione favorevole dell'istruttoria;
- ha comunicato di non ritenere necessario l'espletamento della Conferenza di servizi in modalità "sincrona", ai sensi dell'art. 14-ter della legge 241/90 e s.m.i.,
- ha proposto alla Regione Liguria, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 7/2002 e s.m.i. l'adozione dell'intesa "*forte*" (Cfr. Corte costituzionale, Sentenza n. 6/2004), da esprimere inderogabilmente con deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.);



- ha determinato, acquisita l'intesa favorevole da parte della Regione Liguria, di adottare il provvedimento autorizzativo dell'intervento, subordinato alle prescrizioni richieste da Enti/amministrazioni e società convocate ad esprimere il relativo parere;

**VISTA** la Delibera di Giunta (D.G.R.) della Regione Liguria n. 935/2022 (seduta n. 3764) del 30 settembre 2022, acquisita al protocollo interno n. 32343 del 5 ottobre 2022, con cui l'Ente territoriale ha rilasciato l'atto di intesa alla realizzazione del progetto, condizionato dal rispetto da parte del Proponente delle risultanze della Conferenza di servizi, con acquisizione di tutti i pareri e nulla osta necessari;

**VISTA** la nota prot. n. ENEL-PRO 9299 del 16 giugno 2021 (prot. MiSE n. 18983 del 16 giugno 2021) con cui la Enel Produzione S.p.A. ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con riferimento alla clausola antipantouflage ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. “[...] *di non aver concluso (e che non concluderà in futuro) contratti di lavoro subordinato o autonomo, né ha attribuito, o attribuirà, incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti in relazione a specifici procedimenti riguardanti progetti delle Centrali Termoelettriche della Società Enel Produzione S.p.A. per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.*”

**PRESO ATTO** che l'istanza è finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni;

**CONSIDERATO** che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

**VISTI** gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-bis, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

**CONSIDERATA** la positiva conclusione dell'istruttoria;

## **D E C R E T A**

### **Art. 1 Autorizzazione**

1. La Società Enel Produzione S.p.A. avente sede in Roma (RM), 00198, Viale Regina Margherita 125, codice fiscale 05617841001, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., alla modifica della centrale termoelettrica “Eugenio Montale” sita nel Comune di La Spezia mediante la realizzazione del “Progetto di installazione di un sistema di immagazzinamento di energia elettrica (BESS)” avente



potenza di circa 21 MW, per l'erogazione di servizi necessari alla Rete di Trasmissione Nazionale come specificato ed in conformità al progetto presentato nell'istanza n. prot. ENEL-PRO-03/12/2021-00187757 acquisita al prot. MiSE n. 36428 del 3.12.2021 e nel rispetto vincolante delle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e riportate al successivo art. 4.

## **Art. 2**

### **Progettazione delle opere**

1. La realizzazione degli interventi avviene in conformità al progetto definitivo, predisposto in coerenza con il progetto preliminare presentato dalla Società Enel Produzione S.p.A. con l'istanza del 3 dicembre 2021 e integrato con le eventuali modifiche necessarie ad ottemperare alle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni interessate, rilasciate durante la Conferenza di servizi.
2. In caso di necessità di varianti al progetto definitivo, da effettuare anche in corso d'opera, non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 62 del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120 del 11/09/2020 e diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui all'art. 4, la Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a presentare relativa istanza alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero della transizione ecologica, ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i.
3. Entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, la Società Enel Produzione S.p.A. provvede a trasmettere copia del progetto esecutivo "come costruito" alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero della transizione ecologica, alla Regione Liguria, al Comune di La Spezia nonché a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che ne facessero esplicita richiesta.
4. Qualora alcune parti di impianto necessitino di essere realizzate in una fase successiva alla messa in esercizio del sistema di accumulo, il termine per la trasmissione del progetto esecutivo relativo a tali parti di impianto, di cui al comma precedente, si intende prorogato fino alla data del loro completamento.

## **Art. 3**

### **Programma dei lavori**

1. La Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al Ministero della transizione ecologica, al Ministero della cultura e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Liguria nonché al Comune di La Spezia, evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
3. I lavori devono essere avviati entro 12 mesi dal momento in cui il presente provvedimento di autorizzazione diviene inoppugnabile a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale. Detto termine deve intendersi al netto dei tempi necessari per l'eventuale



ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare secondo quanto previsto dall'art. 1 quater, commi 1 e 2 del Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i.

4. La Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a realizzare le attività autorizzate in conformità al cronoprogramma presentato, ovvero entro 48 mesi dalla data di avvio lavori di cui al comma 1.
5. Nel caso in cui sia necessaria una proroga del termine di cui al comma 4, la Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione per le Infrastrutture e la sicurezza del Ministero della transizione ecologica.

#### **Art. 4** **Prescrizioni**

1. La Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo.
2. La Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a comunicare al Ministero della transizione ecologica - Direzione generale per le Infrastrutture e la sicurezza:
  - a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
  - b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato;
  - c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 3, comma 1.
3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, la Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a trasmettere al Ministero della transizione ecologica, al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonché alla Regione Liguria, al Comune di La Spezia un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.
4. La Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta al rispetto delle seguenti **prescrizioni/condizioni** previste da enti/società/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validità della presente



autorizzazione:

### **1) Prescrizioni del Comune di La Spezia (nota n. 14933 del 16 maggio 2022)**

- a) Gli interventi di demolizione e ripristino riferite nel progetto dovranno essere integrati dal prescritto “Piano delle nuove indagini di caratterizzazione” relativo alle demolizioni in tutte le aree ad oggi inaccessibili per la presenza di impianti e pertanto non ancora caratterizzate sotto il profilo ambientale;
- b) dovrà essere anteposta alla valutazione/approvazione degli interventi riguardanti la realizzazione delle nuove opere, l’approvazione della revisione dell’Analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica (da redigersi a cura del richiedente Enel Produzione S.p.A.) in conseguenza delle risultanze delle anzidette nuove indagini di caratterizzazione;
- c) nelle valutazioni del Piano di dismissione dell’unità a carbone SP3 e ripristino dei luoghi a cui gli interventi in premessa riferiscono (ancorché parzialmente), sia richiesta e valutata la presentazione di un cronoprogramma complessivo degli interventi previsti, in considerazione della tempistica pluriennale di attuazione, in cui siano evidenziate le attività di demolizione e costruzione da attuare nel tempo, compatibili con le interferenze delle attività di cantiere con la Città e con la viabilità urbana, comprensivo degli interventi di mitigazione ambientale previsti;
- d) in merito alla matrice acustica, dovranno essere eseguite le misurazioni a seguito dell’installazione dei macchinari con conseguente aggiornamento della relazione acustica del polo produttivo contenente le eventuali opere di risanamento in caso di difformità.

### **2) Prescrizioni del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale Per I Servizi Di Comunicazione Elettronica, Di Radiodiffusione e Postali - ex Divisione X - Ispettorato Territoriale Liguria DGAT**

- a) Tutte le opere dovranno essere realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata;
- b) nel caso in cui, durante la realizzazione dell’impianto dovessero essere rilevate linee di comunicazione elettronica non segnalate, dovranno comunque essere rispettate tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia di interferenze con linee di telecomunicazione sotterranee e/o aeree (D.M. LL.PP. n. 28 del 21/03/88 e/o C.E.I. -11-17 - FASC. 8402 del 2006 e la Circolare del Ministero P.T. LCI/67842/Fa del 25.05.1972).

### **3) Prescrizioni del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile della Regione Liguria**

- a) Le condizioni assunte nell’analisi di rischio, in particolare il mantenimento della pavimentazione esistente nelle aree in corrispondenza delle quali sono state individuate le sorgenti secondarie di potenziale contaminazione nel suolo superficiale e le caratteristiche sito specifiche degli ambienti indoor, rappresentano un vincolo sull’area in esame e in caso di modifica di tali condizioni o della destinazione d’uso delle aree si dovrà aggiornare l’analisi di rischio sito-specifica, tenendo conto delle sopravvenute modifiche;





- b) fatto salvo quanto prescritto in sede di AIA, in vista della dismissione e/o riconversione della centrale, occorrerà effettuare le opportune analisi per quelle aree che risulteranno liberate a seguito della demolizione degli impianti che non sono state caratterizzate;
- c) sarà necessario integrare la documentazione con uno studio previsionale acustico redatto da un tecnico competente;
- d) dovranno essere adottati opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi e progettuali, adeguati alle effettive condizioni locali del sito di intervento nonché definite tutte le eventuali procedure necessarie in modo tale da eliminare con adeguati margini di sicurezza la vulnerabilità dei nuovi manufatti previsti rispetto agli eventi di piena duecentennale;
- e) l'intervento dovrà rispettare la fascia di inedificabilità assoluta, come definita dall'art. 4 del Regolamento Regionale n.3/2011 e s.m.i., pari a 10 metri misurati dal limite più esterno dell'alveo del Fosso Tombone;
- f) l'intervento dovrà essere supportato da idonei approfondimenti di carattere geologico, geotecnico e idrogeologico;
- g) in sede progettuale dovranno essere svolti tutti gli opportuni approfondimenti di indagine e le necessarie verifiche, al fine in particolare di escludere sull'area di interesse il rischio potenziale di fenomeni di liquefazione dei terreni, ovvero che siano adottati gli opportuni interventi rimediali.

#### **4) Prescrizioni del Ministero dell'Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di La Spezia**

- a) Le batterie al litio-ione installate nel BESS, dovranno essere rispondenti alla norma UN 38.3 /IEC 62133. Le celle dovranno essere dotate di dispositivi che intervengono in caso di cortocircuito o sovratemperatura, lasciando uscire dei gas, interrompendo dei circuiti o aprendole completamente fino a distruggerle. I contenitori delle batterie dovranno essere in grado di garantirne l'isolamento elettrico, la protezione da agenti esterni (acqua e polvere per es.) e la gestione termica;
- b) le bombole di agente estinguente che costituiscono l'alimentazione degli impianti di spegnimento automatico a gas previsti nei containers ove saranno installate le batterie al litio-ione, dovranno essere inserite in apposito alloggiamento che garantisca una idonea protezione dal calore prodotto dall'incendio;
- c) in prossimità di ogni attacco per autopompa VVF che consente l'alimentazione della cosiddetta "colonna a secco", dovrà essere presente un idrante UNI70 che consenta il reintegro dell'acqua all'autopompa serbatoio VVF;
- d) presso il BESS ed in corrispondenza di ogni container ove saranno installate le batterie al litio-ione, dovrà essere posizionata idonea segnaletica di sicurezza per indicare chiaramente ai soccorritori i pericoli connessi all'intervento di spegnimento di un incendio, le tipologie di impianti di protezione attiva predisposte, e le modalità di intervento opportune, specificando la necessità di operare dall'esterno;
- e) l'attivazione del SEFFC previsto in progetto presso i containers batterie, dovrà essere coordinata con la funzionalità dell'impianto di spegnimento automatico a gas.

#### **5) Prescrizioni dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli – Direzione Accise, energia e alcoli:**



- a) siano installati idonei sistemi di misura, conformi alle vigenti norme metriche, ai fini dell'accertamento quantitativo dell'energia elettrica riferibile al sistema di accumulo, sia in immissione che in prelievo;
- b) in ragione della configurazione "*stand alone*" del sistema di accumulo, siano preclusi interscambi tra BESS e centrale termoelettrica;
- c) siano definiti e misurabili i quantitativi di energia elettrica di interscambio tra il sistema di accumulo e l'esistente centrale termoelettrica, nonché la totalità degli autoconsumi, specificando le utenze associate al sistema di accumulo e quelle afferenti la Centrale, avuto riguardo anche alla necessità di discriminare l'energia elettrica sottoposta a trattamenti fiscali differenti;
- d) al fine dell'aggiornamento della licenza fiscale di esercizio esistente, vengano effettuate le necessarie comunicazioni all'Ufficio delle dogane competente, in relazione alla nuova configurazione dell'officina di energia elettrica con l'assetto finale dell'impianto, allegando:
  - la descrizione dell'officina con particolare riguardo ai dati di targa e alle caratteristiche elettriche del sistema di accumulo (tipo, capacità e numero degli elementi);
  - gli strumenti di controllo e di misurazione (contatori di produzione e di consumo proprio per i diversi impieghi) con tutte le caratteristiche di targa, le costanti di lettura, i trasformatori e i riduttori di misura con essi inseriti, con i relativi rapporti ed i relativi certificati di taratura dei contatori;
  - la destinazione d'uso dell'energia prodotta o acquistata, con uno schema unifilare dell'officina, con i relativi collegamenti;
- e) sia adempiuto ogni altro obbligo e ogni altra previsione contenuti nel D. Lgs. 26.10.1995, n. 504, applicabile al caso di specie.

#### **Art. 5** **Pubblicazione e ricorsi**

1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero della Transizione ecologica (<http://www.mite.gov.it>).
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

Roma, lì

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Marilena Barbaro)